

**D.D.S. n. 0691 del 1 aprile 2015**

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'**

**DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI**

**Il Dirigente del Servizio 2**

**Trasporto Regionale Aereo e Marittimo**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 5 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- Visto** il D.P.R. 18.01.2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R. 05.12.2019, n. 12 e ss. mm. ed int.;
- Visto** il Reg. CEE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Vista** la L.R. 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti”, con la quale viene disposto che i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia vengono affidati mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi;
- Visto** il D.A. n. 24/Gab. del 20.05.2009 afferente l'individuazione delle reti dei servizi marittimi tra e verso le Isole Minori della Sicilia;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. ed int., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- Visto** il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
- Visto** il R.D. 23.05.1924 n. 827;
- Visto** il D.P.R. del 17.12.1953 n. 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 06.08.1981 n. 485 e con il D.Lgs dell'11.09.2000 n. 296;
- Visto** il D.D.G. n. 816/A1 del 05 maggio 2014 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr. Giovanni Arnone, conferisce all' avv. Dora Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 2 – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dalla data di presa servizio presso il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, con i poteri derivanti dall'art. 8, della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;
- Vista** la nota n. 22462 del 13.5.2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr. Giovanni Arnone, nomina l' avv. Dora Piazza, dirigente responsabile del Servizio 2 Regionale Aereo e Marittimo, Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura inerente l'appalto sopra menzionato;

- Visto** il bando per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo passeggeri mediante unità veloci, pubblicato in GUUE S28 del 08.02.2014, nonché sulla GURS del 14.2.2014, relativo al Lotto 1) unità di rete Isole Egadi- CIG 5593121575 – importo a base d’asta € 24.806.000, oltre Iva al 10% per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015, ed al Lotto 2) unità di rete Isole Eolie – CIG 5593129C0D – importo a base d’asta €39.548.400, oltre Iva 10%. per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015;
- Vista** l’aggiudicazione provvisoria dei Lotti 1 e 2 II oggetto dell'appalto, effettuata in data 28/31 marzo 2014, in favore della società offerente Ustica Lines spa, con sede legale in via Orlandini, n. 48 Trapani, che ha presentato una offerta economica di € 24.793.597,00 oltre Iva per il lotto n.1 Egadi, e di € 39.528625,80 oltre Iva per il Lotto 2 Eolie, con un ribasso pari allo 0,05% sulle rispettive basi d'asta;
- Visti** i provvedimenti numeri nn. 14856 e 14857 del 31 marzo 2014 con i quali l’amministrazione ha proceduto in via di urgenza, al fine di non interrompere i collegamenti da e per le isole, all’affidamento dei servizi relativi rispettivamente al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2 alla ditta Ustica Lines spa, aggiudicataria in via provvisoria degli stessi;
- Visto** il ricorso R.G. n. 782/2014 proposto dalla società Compagnia delle Isole avverso il suddetto bando ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti con istanza cautelare proposti avverso la citata aggiudicazione provvisoria in favore della società Ustica Lines spa;
- Considerato** , altresì, che all’udienza camerale tenutasi il 4 luglio c.a. il TAR Palermo, su richiesta del difensore di Compagnia delle Isole spa ha rinviato la causa al merito;
- Considerato** che, ai sensi degli artt. 12 e 48 del D.lgs. 163/2006 si è proceduto, previa verifica positiva dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando, con DDS n. 1654 del 9 luglio 2014 all’aggiudicazione definitiva in favore della citata Società Ustica Lines spa, per l’importo di €24.793.597,00 oltre Iva per il lotto n. I Egadi CIG 5593121575, e di € 39.528.625,80 oltre Iva per il Lotto II Eolie CIG 5593129C0D;
- Considerato** che, con nota n. 43360 del 25.9.2014, per effetto della entrata in vigore dell’art. 8, comma 8, D.legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, l’amministrazione ha comunicato alla società aggiudicataria l’intendimento, prima di addivenire alla stipula delle relative convenzioni, di voler procedere alla riduzione dei rispettivi importi contrattuali risultanti dalla aggiudicazione nella misura del 5 % assentita dalla citata normativa, per le parti delle prestazioni ancora da eseguirsi, mediante rinegoziazione contrattuale, dando comunque facoltà di recesso alla parte aggiudicataria;
- Considerato,** altresì che tale comunicazione veniva positivamente riscontrata dalla società Ustica Lines con successiva nota del 31 ottobre, con la quale essa ha espressamente dichiarato di avere “ assunto la determinazione di mantenere gli attuali assetti dei servizi oggetto di affidamento nonostante la riduzione degli importi contrattuali, imposta in applicazione della disposizione menzionata in oggetto”;
- Considerato,** peraltro, che il Tar Palermo, con ordinanza n. 3240/14 dell’11.12.2014, ha determinato di sospendere il giudizio pendente sul ricorso sopra citato, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 2, co. 1 e 2, L.R. n. 15/2008;
- Considerato** che, nelle more, l’Amministrazione ha proceduto al riesame del procedimento amministrativo rinvenendo vizi di legittimità nella procedura espletata per violazione dei principi di trasparenza, obiettività, efficienza ed economicità, nonché violazione dell’art.1 della L.r. 9.8.2002 n. 12 e del Reg. CEE n. 3577/ 92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e delle disposizioni comunitarie alle quali sono soggette le erogazioni delle compensazioni finanziarie (non costituenti aiuti di stato) per gli obblighi di

servizio pubblico, come sancite nella sentenza della Corte di Giustizia Europea Altmark del 24 luglio 2003 e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012;

**Considerato,** peraltro, che tali vizi sono suscettibili di generare maggiori ed indebiti oneri finanziari per l'amministrazione appaltante in quanto si riflettono nella sovradeterminazione della base d'asta, stimata in circa € 2.989.975,00 per il Lotto I Egadi ed in € 7.518.325,00 per il Lotto II Eolie, con conseguente illegittima sovracompensazione di pari importo dei costi di produzione scaturenti dalla gestione dei servizi di collegamento marittimo oggetto dell'appalto, ed indebita, maggiore esborso per l'erario pubblico, scaturente dalla valutazione comparativa di riesame effettuata con i costi di produzione dei medesimi servizi effettuata alla stregua di unità veloci, conformi agli standard tecnici richiesti dal bando, e valutati secondo indicatori oggettivamente riscontrabili;

**Preso atto** della disposizione contenuta all'art. 1, co 136 della L. 30.12.2004 n. 311 ai sensi del quale *“al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenerne indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se le relativa esecuzione sia perdurante”*;

**Vista** la nota n. 16513 del 30 marzo 2015 con la quale si è provveduto a notificare, a mezzo posta certificata, alla Società Ustica Lines, aggiudicataria dei servizi oggetto del bando sopra specificato, l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando medesimo nonché di tutti i successivi atti di gara per le motivazioni tutte avanti sopra esposte;

**Considerato** che, come avanti anticipato, con i provvedimenti numeri nn. 14856 e 14857 del 31 marzo 2014 l'amministrazione ha proceduto in via di urgenza, al fine di non interrompere i collegamenti da e per le isole, all'affidamento dei servizi relativi rispettivamente al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2 alla ditta Ustica Lines spa;

**Considerato** che con DDS n. 3501 del 18 dicembre 2014 si è proceduto ad assumere l'impegno della somma complessiva di €41.928.577,97 sul capitolo 476520 del bilancio regionale, a gravare sugli esercizi finanziari 2014 e 2015, per fare fronte agli oneri scaturenti dall'aggiudicazione del Lotto n. 2 – unità di rete isole Eolie CIG 5593129C0D alla società Ustica Lines spa;

**Considerato** che la società ha presentato richiesta di liquidazione delle fatture inerenti i servizi di collegamento marittimo da e per le isole Eolie n.24/S/2014 del 02 luglio 2014 per € 6.211.641,20 relativa al periodo aprile/giugno, n.31/S/2014 dell'01 ottobre 2014 per € 6.211.641,20 relativa al periodo luglio/settembre, e n. 46/S/2014 del 31 dicembre 2014 per €6.211.641,20 relativa al periodo ottobre/31 dicembre 2014;

**Visto** il certificato DURC n°34077990 del 17 febbraio 2015;

**Visto** il certificato di Equitalia Servizi S.p.A. I.U.R n°20150000440161 del 30 marzo 2015;

**Vista** la informativa antimafia n. 38644 /Area 1 del 19.8.2014 rilasciata dalla Prefettura di Trapani, dalla quale non risultano sussistere cause interdittive nei confronti della società indicata e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 85 D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;

- Considerata** la pendente procedura di annullamento in autotutela del bando e, al contempo, le necessità finanziarie della società Ustica Lines, anche al fine di non pregiudicare la prioritaria esigenza della prosecuzione dei servizi pubblici di collegamento marittimo da e per le isole dalla stessa in atto temporaneamente gestite;
- Ritenuto,** pertanto, in relazione alle prestazioni rese di fatto dalla sopra citata società Ustica Lines Spa opportuno procedere al pagamento di una anticipazione a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC per i servizi resi, da quantificarsi nella misura del 50% di quanto da essa preteso con le sopra citate fatture, senza che ciò comporti acquiescenza o riconoscimento di debito nei confronti della stessa e fatti salvi gli effetti derivanti dal procedimento di annullamento in autotutela in corso;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in GURS 16.1. 2015 n. 3;

## DECRETA

- ART.1)** E' disposto il pagamento in favore della Società Ustica Lines spa, con sede legale in via Orlandini, n. 48 Trapani, aggiudicataria del Lotto n. 2 – unità di rete isole Eolie CIG 5593129C0D, di cui al bando per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo passeggeri mediante unità veloci, pubblicato in GUUE S28 del 08.02.2014, nonché sulla GURS del 14.2.2014, di una anticipazione a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC per i servizi resi, quantificata in €8.470.419,81, pari alla misura del 50% di quanto da essa preteso ai sensi delle sopra menzionate fatture, oltre IVA al 10%, senza che ciò comporti acquiescenza o riconoscimento di debito nei confronti della stessa e fatti salvi gli effetti derivanti dal procedimento di annullamento in autotutela in corso.
- ART.2)** Al pagamento della suddetta complessiva somma di € 9.317.461,79 (novemilionitrecento diciassettemilaquattrocentosessantuno/79) si provvederà a valere sull'impegno di € 18.324.341,49 assunto con DDS 3501 del 18.12.2014 sul capitolo 476520, esercizio finanziario 2014, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla società Ustica Lines spa, sul conto corrente bancario alla stessa intestato, acceso presso \_ OMISSIS \_

Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12.8.2014 n. 21 in GURS n. 34 del 19.8. 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione.

Palermo, lì 1 aprile 2015

Il Dirigente del Servizio  
Avv. Dora Piazza  
*firmato*